



L'assicurazione protezione giuridica
per tutte le evenienze

Assistenza e protezione

nel groviglio di leggi e prescrizioni.

garanto



in collaborazione con:

coop protezione giuridica
semplicemente diversa.



I furbi ci pensano prima:

Ci battiamo per i vostri diritti.

Qualunque cosa vi succeda noi saremo al vostro fianco e vi aiuteremo ad affermare i vostri diritti. Noi – collaboratrici e collaboratori della Coop Protezione Giuridica la cui sede è situata ad Aarau – siamo un partner affidabile del sindacato garaNto.

I nostri giuristi esamineranno in modo approfondito il vostro caso di protezione giuridica e ne discuteranno direttamente con voi. Dopo questa valutazione verrete rappresentati da noi o da un avvocato indipendente e consigliati su come agire.

Il nostro affiatato team di esperti vi assisterà con tutti i mezzi e sosterrà le spese di un'eventuale causa. L'unica cosa che non siamo in grado di fare è di trasformare il torto in ragione!

Per tutti i soci di garaNto:

la massima sicurezza con la protezione giuridica Multi-garaNto.

La protezione giuridica Multi-garaNto è un'assicurazione completa ed estesa della quale possono approfittarne solo i soci del sindacato garaNto e le loro famiglie. Nelle prossime pagine troverete chi è assicurato, in quali settori e le singole prestazioni.

Nella tabella riassuntiva sono illustrati gli aspetti più importanti della protezione giuridica Multi-garaNto, segnatamente

- la protezione giuridica della circolazione
- la protezione giuridica privata incluse prestazioni per le vittime di atti di violenza.

Per permettere una più facile lettura delle condizioni contrattuali, tutte le designazioni in riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Beninteso queste designazioni valgono pure per persone di sesso femminile.

La protezione giuridica Multi-garaNto risulta essere complementare alla protezione giuridica fornita dal sindacato; per i casi in relazione ad un'attività professionale o comunque remunerata così come i relativi conseguenti litigi con assicurazioni, è da ritenere competente il sindacato. È appunto in considerazione di tale motivo che per tutti i casi sopraelencati non sussiste presso di noi alcuna protezione giuridica, sia per i soci del sindacato, come pure per le altre persone assicurate.

Il premio ammonta solo a CHF 7.50 al mese resp. CHF 90.– all'anno. L'assicurazione è da ritenere a tal punto conclusa per una durata di un anno e potrà essere rescissa per iscritto per il 31 dicembre mediante un preavviso di almeno 30 giorni.

Nessun'altra assicurazione offre prestazioni così ampie a premi così convenienti! Tutta la sicurezza a prezzi più che accessibili.

Ecco in dettaglio i motivi per cui la protezione giuridica Multi offre di più.

Protezione giuridica della circolazione

Per i nostri assicurati ci siamo battuti con successo:

- in caso di contravvenzioni ingiustificate
- per impedire la revoca ingiustificata della licenza di condurre
- per ottenere un'indennità per il deprezzamento comprovato del valore del veicolo in seguito ad un incidente
- contro premi ingiustificati richiesti dagli assicuratori
- per far valere diritti di garanzia nei confronti del venditore del veicolo
- per aiutare ad ottenere un risarcimento equo in caso di lesioni corporali
- versando cauzioni all'estero per evitare un arresto preventivo.

Un'esclusività unica

Alle vittime di atti di violenza viene assicurato un cospicuo sostegno finanziario:

- decesso: fino a CHF 150 000.–
- invalidità: fino a CHF 300 000.–
- spese di cura: illimitate
- danni materiali: fino a CHF 5000.–

Non risultano essere coperti i casi sopravvenuti prima dell'avvenuta adesione alla protezione giuridica Multi-garaNto o durante il previsto periodo di attesa di tre mesi.

Protezione giuridica privata

Per i nostri assicurati ci siamo battuti con successo:

- per far valere i diritti di garanzia
- per ricordare alle agenzie di viaggi le promesse effettuate
- affinché le compagnie di assicurazione fornissero le prestazioni promesse
- contro aumenti esagerati della pigione
- per portare a buon fine le controversie con casse malati
- per far valere i diritti di indennizzo in seguito ad errori professionali di medici
- offrendo consulenza nel diritto di famiglia e nel diritto delle successioni
- per far valere i diritti di indennizzo contro il responsabile in seguito a incidenti sulle piste di sci.

Condizioni generali d'assicurazione protezione giuridica Multi (CGAgaraNto13)

Contenuto del contratto collettivo di assicurazione

Nelle prossime pagine troverete chiaramente leggibili e comprensibili tutte le condizioni solitamente stampate a caratteri minuscoli!

Il contenuto del contratto è regolato dalle seguenti condizioni generali d'assicurazione, come pure dalla vigente legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), dalla legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) e dall'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (ordinanza sulla sorveglianza, OS).

Protezione dei dati


Il trattamento dei dati personali costituisce una componente essenziale del contratto di assicurazione. Per il trattamento dei dati personali risultano applicabili le regole della legge federale sulla protezione dei dati e la sua ordinanza. In quanto necessario, la Coop Protezione Giuridica provvede a richiedere la formale autorizzazione di cui necessita mediante l'apposito formulario.

Durante la durata del contratto, il trattamento dei dati è da intendersi necessario nell'ambito di un eventuale annuncio di sinistro.

Onde predisporre i necessari accertamenti del caso, potrà essere necessario interpellare terzi e scambiare di conseguenza dati personali con quest'ultimi (sindacato, per la questione inerente la copertura, doppia assicurazione invece per la problematica inerente la copertura, rispettivamente coordinare congiuntamente il trattamento di un sinistro).

Coop Protezione Giuridica provvede a gestire elettronicamente e tramite supporto cartaceo la raccolta di dati. Gli stessi risultano essere protetti da qualsiasi trattamento non autorizzato conformemente alle vigenti disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati. Secondo le vigenti disposizioni legali in materia, i dati vengono conservati unicamente in caso di necessità.

A mente della vigente legge federale sulla protezione dei dati, ogni persona assicurata può esigere che la Coop Protezione Giuridica gli comunichi se, rispettivamente quali dati sul proprio conto risultano essere inclusi nella menzionata raccolta di dati. In tal senso può beninteso provvedere a richiedere la cancellazione di eventuali dati inesatti.



Contenuto del contratto collettivo di assicurazione

Disposizioni generali

1. Persone assicurate

Sono assicurati i soci del sindacato garaNto che hanno regolarmente pagato il premio dovuto così come pure:

- il suo coniuge rispettivamente la persona convivente nella stessa economia domestica
- le persone non coniugate e senza attività lucrativa facenti parte della stessa economia domestica così come pure i figli nelle medesime condizioni.

2. Prestazioni assicurate

La Coop Protezione Giuridica accorda esclusivamente le seguenti prestazioni:

- la presa a carico degli interessi dell'assicurato per il tramite del servizio giuridico della Coop Protezione Giuridica
- copertura fino ad un massimo di CHF 300'000.– per caso, sempre che non sussistano specifiche limitazioni di prestazioni,
 - dei costi del legale incaricato
 - dei costi di periti incaricati
 - delle spese giudiziarie e di procedura a carico dell'assicurato
 - delle indennità processuali a favore della controparte ed a carico dell'assicurato

- del pagamento delle cauzioni penali onde evitare una detenzione preventiva. L'assicurato sarà in seguito tenuto a restituire tale importo alla Coop Protezione Giuridica.

Non vengono coperte:

- multe
- risarcimento danni
- costi a carico di terzi responsabili
- spese concernenti atti notarili o d'iscrizione a registri pubblici.

Le spese e le indennità processuali riconosciute a favore dell'assicurato devono essere cedute a Coop Protezione Giuridica.

3. Copertura temporale e periodo d'attesa

Determinante per la validità temporale della protezione assicurativa è la data in cui si è verificato l'evento di base. La protezione giuridica è fornita solo se l'evento di base si è verificato dopo l'adesione alla protezione giuridica Multi-garaNto rispettivamente dopo la scadenza del periodo d'attesa. Che cosa è l'evento di base è definito sotto le cifre 13 + 15 nelle tabelle.

4. Esclusioni generali

Non viene concessa alcuna protezione giuridica nei seguenti casi:

- per i casi in cui è da ritenere competente il sindacato garaNto
- per vertenze fra persone assicurate menzionate sotto cifra 1
- con la Coop Protezione Giuridica, del sindacato garaNto e dei loro organi
- nei confronti dei legali e dei periti in un caso assicurato
- per i casi in relazione ad un delitto intenzionale così come pure provocati intenzionalmente
- per i casi relativi ad eventi bellici o disordini
- per i casi in relazione a procedure esclusivamente di incasso di crediti come pure per i casi in relazione a crediti ceduti
- per i casi in relazione a pretese derivate all'assicurato in virtù di una successione
- per i casi di sinistro in relazione ad un'attività professionale o comunque remunerata così come i relativi conseguenti litigi con assicurazioni.

5. Risoluzione e durata della copertura assicurativa

L'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno se entro il 30 novembre non viene inoltrata la disdetta per iscritto con effetto a partire dal 31 dicembre.

Se il socio garaNto esce dal sindacato il diritto alle prestazioni da parte della protezione giuridica Multi-garaNto si estingue automaticamente a partire dall'ultimo giorno per il quale il premio è stato pagato.

6. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni sono da indirizzare alla sede principale della Coop Protezione Giuridica di Aarau oppure ad una delle sue filiali.

7. Foro giudiziario

Come foro giudiziario viene convenuto il luogo di domicilio svizzero dell'assicurato oppure Aarau (sede di Coop Protezione Giuridica).

Contenuto del contratto collettivo di assicurazione

Caso di protezione giuridica

8. Annuncio di un caso di protezione giuridica

La Coop Protezione Giuridica deve essere immediatamente informata e, se richiesto pure per iscritto nell'eventualità in cui si verifichi un evento soggetto a protezione giuridica.

L'assicurato deve procurare al competente servizio della Coop Protezione Giuridica le informazioni del caso, mettere a disposizione le necessarie procure ed eventuali mezzi di prova in suo possesso. Inoltre lo stesso dovrà trasmettere senza indugio l'insieme delle comunicazioni e tutti i documenti a lui inviati direttamente dalle competenti autorità.

L'inosservanza colpevole di tali obblighi da parte del diretto interessato autorizza la Coop Protezione Giuridica a ridurre le sue prestazioni in quanto le siano derivati costi supplementari. Una violazione grave agli obblighi contrattuali può autorizzare la Coop Protezione Giuridica a negare le proprie prestazioni.

9. Trattamento di un caso di protezione giuridica

La Coop Protezione Giuridica, previa consultazione con l'assicurato, prende le misure necessarie atte alla tutela degli interessi dello stesso. Nel caso in cui si riveli necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistono conflitti di interessi, l'assicurato può proporre uno di sua scelta.

Se l'assicuratore non approva tale scelta, ha la possibilità di proporre altri tre legali, uno dei quali deve essere accettato.

Prima di conferire il mandato all'avvocato prescelto, l'assicurato deve richiedere il consenso, così come la garanzia di pagamento alla Coop Protezione Giuridica.

Se l'assicurato dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà assumersi i costi derivanti da tale cambiamento.

10. Procedura in caso di divergenze d'opinioni

In caso di divergenze d'opinioni tra la Coop Protezione Giuridica e l'assicurato a riguardo della conduzione della pratica, in particolare modo per i casi in cui la Coop Protezione Giuridica giudica insufficienti le probabilità di successo, l'assicurato ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni del concordato sull'arbitrato in base al vigente Codice di procedura civile svizzero (CPC).

Se l'assicurato desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato sostanzialmente migliore rispetto alla valutazione espressa dalla Coop Protezione Giuridica, la stessa provvederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.

Protezione giuridica della circolazione

11. Persone assicurate e caratteristiche

- le persone menzionate nella polizza in qualità di
 - proprietario o detentore di un veicolo assicurato

- conducente di un veicolo a motore oppure di un'imbarcazione
- pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto.
- conducente e passeggero di un veicolo assicurato.

12. Veicoli assicurati

- veicoli a motore immatricolati a nome di una persona assicurata (inc. ev. veicolo di rimpiazzo)
- imbarcazioni stazionate e immatricolate in Svizzera a nome di una persona assicurata

- veicoli a motore noleggiati da una persona assicurata.

13. Casi di sinistro assicurati

	Validità territoriale	Periodo d'attesa	Evento di base (secondo cifra 3)	Limite delle prestazioni	Particolarità
a) ■ richiesta risarcimento danni extra-contrattuali nei confronti dell'autore risp. la sua assicurazione RC	mondo intero	nessuno	data dell'evento dannoso	al di fuori Europa CHF 30 000.–	■ valore litigioso minimo CHF 300.– ■ non sono assicurati: le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell'assicurato così come pure il recupero di danni puramente economici dell'assicurato, che non siano in relazione con danni fisici o materiali
b) ■ procedure penali contro una persona assicurata	Europa e stati limitrofi del mediterraneo	nessuno	data presunta violazione della legge	nessuno	■ nel caso di un delitto intenzionale i costi sostenuti verranno risarciti se l'assicurato beneficerà di un'assoluzione ■ non sono assicurati: casi in concomitanza con guida in stato d'ebrietà superiore a 1,6 ‰
c) ■ procedure amministrative	Europa e stati limitrofi del mediterraneo	nessuno	data presunta violazione della legge	nessuno	■ non sono assicurati: casi in concomitanza con guida in stato d'ebrietà superiore a 1,6 ‰ oppure sotto l'influsso di sostanze stupefacenti così come pure i casi atti al riottenimento della licenza di condurre ■ non sono assicurati: costi inerenti agli accertamenti medici atti a determinare l'idoneità alla guida
d) ■ controversie con un'assicurazione o cassa malati	Europa e stati limitrofi del mediterraneo	nessuno	data dell'evento dal quale sorge il diritto alle prestazioni nei confronti dell'assicurazione o cassa malati, altrimenti data della comunicazione che ha provocato il litigio	nessuno	■ valore litigioso minimo CHF 300.–
e) ■ controversie derivanti da obblighi contrattuali in relazione con un veicolo assicurato	Europa e stati limitrofi del mediterraneo	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 3 000.–	■ valore litigioso minimo CHF 300.– ■ non sono assicurati: i casi in relazione con contratti professionali
f) ■ Procedure con autorità fiscali relative all'imposizione di veicoli a motore	Europa e stati limitrofi del mediterraneo	3 mesi	data della decisione	nessuno	
g) ■ consulenza nell'ambito della protezione giuridica con riguardo ad altre determinate controversie di diritto	Europa e stati limitrofi del mediterraneo	nessuno	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 1 000.–	■ diritto ad una consulenza per anno civile ■ per ogni caso, tale diritto viene accordato una sola volta

14. Per i seguenti casi particolari di protezione giuridica sussiste unicamente diritto ad una consulenza conformemente alla cifra 13g

- tutte le controversie che non risultano essere espressamente menzionate come pure:


- i casi di sinistro per i quali il veicolo assicurato viene utilizzato al trasporto di persone o scuola di guida a scopo lucrativo.

- i casi di sinistro derivanti dalla partecipazione attiva a competizioni o corse compreso l'allenamento

Protezione giuridica privata

15. Casi di protezione giuridica assicurati e caratteristiche

	Validità territoriale	Periodo d'attesa	Evento di base (secondo cifra 3)	Limite delle prestazioni	Particolarità
a) ■ richiesta risarcimento danni extra-contrattuali nei confronti dell'autore risp. la sua assicurazione RC	mondo intero	nessuno	data dell'evento dannoso	al di fuori Europa CHF 30 000.–	<ul style="list-style-type: none"> ■ valore litigioso minimo CHF 300.– ■ non sono assicurati: le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell'assicurato così come pure il recupero di danni puramente economici dell'assicurato, che non siano in relazione con danni fisici o materiali
b) ■ procedure penali contro una persona assicurata	Europa	nessuno	data presunta violazione della legge	nessuno	<ul style="list-style-type: none"> ■ nel caso di un delitto intenzionale i relativi costi sostenuti verranno risarciti se l'assicurato beneficerà di un'assoluzione
c) ■ controversie con un'assicurazione o cassa malati	Europa	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge il diritto alle prestazioni nei confronti dell'assicurazione o cassa malati, altrimenti data della comunicazione che ha provocato il litigio	nessuno	<ul style="list-style-type: none"> ■ valore litigioso minimo CHF 300.– ■ periodo d'attesa e limitazione delle prestazioni vengono unicamente applicati per ogni evento assicurato in relazione ad una malattia
d) ■ controversie in qualità di conduttore nei confronti del locatore	Europa	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	nessuno	<ul style="list-style-type: none"> ■ valore litigioso minimo CHF 300.–
e) ■ controversie derivanti da ulteriori obbligazioni contrattuali	Europa	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 3 000.– per controversie in relazione con una costruzione, una demolizione, una trasformazione di immobili, se per questi lavori è richiesto un permesso di costruzione	<ul style="list-style-type: none"> ■ valore litigioso minimo CHF 300.– ■ non sono assicurati: litigi derivanti dal concubinato
f) ■ controversie di diritto civile con vicini direttamente confinanti dovute ad immissioni e questioni di confine	Europa	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 3 000.–	<ul style="list-style-type: none"> ■ sono coperte unicamente le vertenze in relazione con beni immobili fino al massimo di 3 appartamenti o locali commerciali, di cui almeno uno dei quali abitato dall'assicurato
g) ■ controversie di diritto civile inerenti il diritto di proprietà, diritti reali limitati e possesso	Europa	3 mesi	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 3 000.–	<ul style="list-style-type: none"> ■ sono coperte unicamente le vertenze in relazione con beni immobili fino al massimo di 3 appartamenti o locali commerciali, di cui almeno uno dei quali abitato dall'assicurato
h) ■ consulenza nell'ambito della protezione giuridica con riguardo ad altre determinate controversie di diritto	Europa	nessuno	data dell'evento dal quale sorge la controversia	CHF 1 000.–	<ul style="list-style-type: none"> ■ diritto ad una consulenza per anno civile ■ per ogni caso, tale diritto viene accordato una sola volta



Protezione giuridica privata

16. Per i seguenti casi particolari di protezione giuridica sussiste unicamente il diritto ad una consulenza conformemente alla cifra 15 h

Tutte le controversie che non risultano essere espressamente menzionate come pure le controversie in relative:

- in concomitanza con una casa di più di tre appartamenti, rispettivamente locali commerciali oppure se l'edificio non è abitato dal proprietario stesso, così come pure case o appartamenti di vacanza affittati per più di due mesi
- all'acquisto (compera, vendita, scambio, donazione, time-sharing ecc.) come pure il prestito o la locazione relativi a immobili o terreni e lo scioglimento di proprietà comuni
- all'attività dell'assicurato in qualità di organo sociale, rappresentante legale o socio di persone giuridiche, rispettivamente società di persone
- al diritto fiscale e tributario, canonico, edilizio e della pianificazione del territorio così come pure al diritto d'espropriazione
- alle procedure d'esecuzione e fallimento relative alla situazione patrimoniale dell'assicurato
- ai titoli, affari finanziari, investimenti di denaro, cauzioni nonché giochi e scommesse
- a casi in relazione all'utilizzo di velivoli se per quest'ultimi è richiesta una licenza ufficiale
- a veicoli a motore.

Vittime di atti di violenza

Per le vittime di atti di violenza, Coop Protezione Giuridica ha predisposto una particolare assicurazione contro gli infortuni. Le relative condizioni generali, qui riportate succintamente, vengono rimesse su esplicita richiesta da parte dell'assicurato.

Persone assicurate e eventi

Sono assicurate le persone che sono al beneficio di una Coop protezione giuridica privata. Sono coperti gli incidenti subiti dalla persona assicurata vittima di un atto di violenza.

Prestazioni assicurate

a) Caso di morte

CHF 150 000.–

b) Invalidità totale

CHF 300 000.–, per persone d'età superiore a 65 anni verrà stabilita una rendita vitalizia secondo una speciale tabella.

c) Spese di cura

illimitate per 5 anni.

d) Danni materiali

fino a CHF 5000.– per ogni singolo caso relativo al danneggiamento degli abiti ed oggetti che l'assicurato portava al momento del fatto, purchè sussista chiaramente una relazione con l'evento assicurato.



Avete una domanda?

Siamo qui per voi:

tel. 062 836 00 36

Sede principale

Coop Rechtsschutz
Entfelderstrasse 2
Postfach
5001 Aarau
Tel. 062 836 00 00
Fax 062 836 00 01

Ufficio di Losanna

Coop Protection Juridique
Av. de Beaulieu 19
Case postale 5764
1002 Lausanne
Tel. 021 641 61 20
Fax 021 641 61 21

Ufficio di Bellinzona

Coop Protezione Giuridica
Viale Stazione 31
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 81 80
Fax 091 825 95 15

Internet

www.cooprecht.ch
info@cooprecht.ch

garaNto

Segretariato centrale
Monbijoustrasse 61
Casella postale
3000 Berna 23
Tel. 031 379 33 66
Fax 031 379 33 60
info@garanto.ch
www.garanto.ch